

COMUNE DI BARONE CANAVESE

Ordinanza n° 18/2015

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298;

Vista la Circolare Regionale n° 5/ASA del 02.04.1985 e succ. m.i;

Vista la proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. TO4.

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal **09.11.2015** al **15.04.2016**. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20/12/1928 n° 3298). I privati che intendono macellare i suini a domicilio per uso familiare devono provvedere, con congruo preavviso di **almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi competenti del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4, telefonando negli orari d'ufficio al distretto di appartenenza per comunicare il giorno preferito per la **macellazione**, che dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì e dovrà essere autorizzata dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

SEDI DISTRETTUALI:

Ivrea - Tel.0125/414.441 - 414.442

Cuorgnè - Tel. 0124/654121

Il giorno e l'orario della macellazione dovranno quindi essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e rispettare le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla Legge (es. pistola con proiettile captivo) e la macellazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco e intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate ma dovranno essere consumate in loco.
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R 05/07/2004 n°42-12939 è di Euro 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore). Mentre dovranno essere versati € 6.10 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino per l'esame trichinoscopico (il bollettino è reperibile presso le sedi del Servizio Veterinario o consegnata direttamente dal Veterinario)

I contravventori alla prescrizioni della presente saranno puniti a norma di legge.

Barone Canavese, lì 02.11.2015



IL SINDACO